



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale



Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL
coordinamento.giustizia@fpcgil.it
posta@fpcgil.it

CISL FP
fp@cisl.it
fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA
uilpa@uilpa.it
giustizia@uilpa.it

FED. CONFSAL UNSA
info@sagunsa.it

FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP
giustizia@confintesafp.it

FLP
giustizia@flp.it
flp@flp.it

USB
pubblicoimpiego@usb.it

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto rilancio") convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77.
Prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile dal 16 settembre 2020 – **ulteriori indicazioni operative e chiarimenti**

Si trasmette la direttiva, emessa in data odierna, contenente ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in materia di lavoro agile.

Renato Romano

IL DIRETTORE GENERALE

Renato Romano



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma, 18 settembre 2020

All.1

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili distrettuali

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto rilancio") convertito con L. 17 luglio 2020, n.77.
Prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile dal 16 settembre 2020 – **ulteriori indicazioni operative e chiarimenti.**

Si fa seguito alla nota ministeriale prot. 21786.U dell'11 settembre scorso per fornire ulteriori indicazioni operative ed alcuni chiarimenti in relazione a quesiti posti nella prima fase applicativa dell'istituto disciplinato dalla normativa in oggetto.

Si evidenzia preliminarmente che, dall'analisi dei primi prospetti rimessi a questa Direzione, risultano modalità di compilazione alquanto eterogenee che non consentono di verificare la corretta attribuzione del numero di giorni mensili ai dipendenti per le varie attività eseguibili da remoto.

Si è ravvisata, pertanto, la necessità di apportare una integrazione al modello inserendo una ulteriore colonna in cui andrà riportato il numero di giorni mensili in modalità di lavoro agile di cui usufruisce ogni dipendente.

Si trasmette, a tal fine, il **nuovo prospetto** invitando anche gli uffici che già abbiano provveduto alla trasmissione dell'originario prospetto a ritrasmetterlo con l'indicazione degli ulteriori dati richiesti con l'oggetto "Archivio /Ufficio – comunicazione dipendenti impiegati in modalità di lavoro agile – **NUOVO PROSPETTO periodo 16 settembre- 31 dicembre 2020**".

Si raccomanda di indicare l'oggetto come già disposto dalla precedente circolare in quanto, data l'esigenza di contenere i tempi di lavorazione di ogni singola pratica presso questo Ufficio (considerata la carenza di personale) è indispensabile convogliare direttamente la pratica al personale individuato come competente.

Qualora non si proceda a far svolgere il lavoro agile, in luogo del prospetto, andrà rimessa apposita comunicazione indicandone le ragioni.

I. Modalità operative nell'ipotesi di un solo dipendente addetto ad attività eseguibili da remoto.

In considerazione delle limitate dimensioni di molte strutture sul territorio e presso questa Amministrazione centrale, si verifica spesso che alcune attività eseguibili da remoto facciano capo ad un unico dipendente.

Pur nel silenzio della normativa di riferimento, si ritiene che tale circostanza non debba precludere al dipendente la possibilità di effettuare il lavoro agile (benché tale unità, sotto il profilo strettamente aritmetico, non corrisponda al 50% del personale impiegato nell'attività).

Laddove, tuttavia, la prestazione in modalità di lavoro agile dovesse comportare problemi o disservizi alla struttura, andrà certamente ridotto il numero di giorni rispetto a quello ordinariamente previsto per il contingente pari al 50% degli addetti alle attività. In altri termini i canonici quattro giorni mensili inizialmente attribuiti potrebbero essere ridotti a tre o a due, ove necessario. Sono, naturalmente, valutazioni di opportunità rimesse al responsabile della struttura.

II. Modalità operative nell'ipotesi di attività eseguibili da remoto che fanno capo a un numero dispari di dipendenti

Anche in questo caso, tenuto conto della limitata durata dell'istituto in questione (31 dicembre 2020), si ritiene che possa propendersi per una interpretazione estensiva a beneficio dei dipendenti. La frazione pari a 0,5 che si ottiene nel computo del 50% del personale addetto ad attività eseguibili da remoto andrà arrotondata all'unità superiore (ad es. nel contingente di 3 unità, in cui il 50% è pari a 1,5, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore, ovvero 2).

La puntuale applicazione della previsione normativa comporta la necessità, nella suindicata ipotesi formulata a scopo esemplificativo, di ripartire fra i tre dipendenti (ove tutti interessati al lavoro agile) un complessivo numero di 8 giornate lavorative mensili (4 giorni settimanali x 2).

Ciò comporta che, in ciascun mese, l'articolazione dei giorni utilizzabili per il lavoro agile risulterebbe la seguente: due dipendenti per tre giorni e un dipendente per due giorni. Naturalmente nei mesi successivi verrà fatta apposita turnazione per consentire ad ognuno di totalizzare lo stesso numero di giorni complessivi.

III. Lavoratori fragili

Come chiarito nella precedente nota ministeriale, l'istituto di cui all'art.263 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, nell'attuale formulazione a seguito della legge di conversione n.77/2020, prevede il lavoro agile quale misura preordinata al rilancio del sistema produttivo e allo sviluppo di un' incisiva azione amministrativa a supporto dello stesso.

Esulano, pertanto, dalla relativa disciplina le ulteriori forme di prestazione di attività lavorativa in modalità di lavoro agile per quei lavoratori c.d. "fragili" in cui tale modalità continua ad essere prevista da specifiche norme quale misura di contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili in categorie particolarmente a rischio.

Si osserva, in proposito, che le problematiche relative ai lavoratori fragili hanno già prodotto determinazioni sulla base di un iter procedurale che ha visto coinvolti il medico di medicina generale e il medico competente presso la struttura lavorativa. Stante l'esigenza in questi casi di adottare misure di maggior garanzia per scongiurare il rischio di contagio, restano al momento invariati i giorni di prestazione in modalità di lavoro agile già previsti per tali categorie a rischio.

Chiaramente, trattandosi di istituto avente finalità diverse, il relativo contingente non va ad integrare la percentuale (50%) di lavoratori ai quali può essere consentita la prestazione in modalità di lavoro agile in attuazione della normativa in oggetto.

Nel prospetto riassuntivo i giorni di lavoro agile di queste categorie di lavoratori andranno indicati con a fianco la dicitura: "lavoratore fragile".

IV. Lavoro agile per far fronte a particolari situazioni

L'art.5, comma 1, del decreto legge n.111 dell'8 settembre 2020, in attesa di conversione, riconosce fino al 31 dicembre 2020 al genitore lavoratore dipendente la possibilità di usufruire del lavoro agile per l'intera durata o parte della quarantena del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio a seguito di contatto verificatosi all'interno dell'istituto scolastico alle precise condizioni previste dalla norma stessa.

Al comma 2 è previsto che, nelle ipotesi in cui non si renda possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile o in alternativa a tale misura, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio minore di anni 14 con attribuzione di un'indennità pari al 50% della retribuzione (nei limiti di spesa previsti dalla norma stessa).

Benché per la concreta applicazione dell'istituto si sia tuttora in attesa delle direttive dei competenti Organi, si ritiene che anche questa misura, di carattere straordinario, non vada ad incidere sul contingente del 50% del personale al quale è possibile consentire il lavoro agile di cui al decreto rilancio.

V. Ulteriori chiarimenti

Per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli uffici, si fa presente, in ultimo, quanto segue.

Le attuali schede che vanno a sostituire gli accordi di lavoro agile andranno sottoscritte dal Capo dell'Archivio anche nell'ipotesi in cui il medesimo ne sia il diretto interessato.

L'operatività del lavoro agile previsto dalle stesse non soggiace alla preventiva sottoscrizione del prospetto da rimettere a questa Direzione Generale, che ha carattere prevalentemente ricognitivo. Lo stesso sarà restituito in copia agli uffici una volta sottoscritto dal Direttore Generale e, in tale circostanza, potranno essere evidenziate eventuali anomalie riscontrate o potranno essere formulate richieste di integrazione e/o modifica che si ritengano necessarie.

Qualora una stessa attività faccia capo a più dipendenti appartenenti a profili diversi, appare congruo riferirla cumulativamente agli stessi (con conseguente computo del 50% di personale cui attribuire il lavoro agile) solo nell'ipotesi in cui le relative prestazioni risultino del tutto omogenee. Laddove, invece, i contenuti della prestazione risultino diversificati in ragione delle diverse mansioni riconducibili al profilo, andranno indicate in modo distinto le attività e il personale che, a diversi livelli, le svolge.

Le attività andranno indicate sempre in modo sintetico, evitando di ripetere il nominativo del dipendente per ogni attività svolta.

Si raccomanda, infine, qualora il lavoratore acceda per la prima volta al lavoro agile, di acquisire dallo stesso formale dichiarazione in cui si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento a quanto previsto dall'informativa dell'INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, di cui all'avviso sul portale

INAIL del 26 febbraio 2020 e dichiara di aver preso visione della specifica documentazione, rinvenibile sul relativo sito istituzionale.

Si prega di portare a conoscenza della presente nota ministeriale tutto il personale dei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo, facendo presente allo stesso che eventuali, ulteriori, richieste di chiarimento andranno prospettate dai dipendenti al proprio responsabile che coordina la relativa procedura e non direttamente a questo Ufficio Centrale.

Un cordiale saluto -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

